ALL. ALLA DELIB. G.C. N° 246 / DEL 31 MAG. 2012

ALLEGATO C

Nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori finanziati oggetto dell'appalto, le spese effettivamente sostenute dall'ATI Sacaim possono fare riferimento alle seguenti voci di costo:

- personale tecnico di cantiere
- manodopera
- mezzi e attrezzature
- polizze fideiussorie

Per quanto attiene alle voci di costo mensile sopra indicate l'ATI ha indicato un valore di € 80.978,72.
Inoltre, l'impresa ha sostenuto costi corrispondenti alle spese generali.
Le spese generali di cui l'Impresa ha sopportato il costo senza incassare i relativi corrispettivi risultano, per il periodo di 630 giorni, dal seguente calcolo:

importo lavori finanziati	€ 52.685.725,25
tempo contrattuale	giorni 630
importo netto lavori finanziati	€ 42.385.941,47 (52.685.725,25 : 1,10 : 1,13)
spese generali	€ 5.510.172,39 (42.385.941,47 x 0,13)
spese generali giorno	€ 8.746,35 (5.510.172,39 : 630 gg)
produzione effettiva	€ 33.205.056,74
importo netto produzione	€ 26.713.641,78
spese generali sulla produzione	€ 3.472.773,43 (26.713.641,78 x 0,13)
spese generali giorno incassate	€ 5.512,34 (3.472.773,43 : 630 gg)
minori spese generali giorno incass.	€ 2.037.398,96 (5.510.172,39 – 3.472.773,43)
spese generali riconoscibili	€ 1.358.265,98 (2.037.398,96 : 3 x 2) [1]

Le spese generali di cui l'Impresa ha sopportato il costo senza incassare i relativi corrispettivi risultano, per il periodo decorso dal 25.05.2011 al 25.05.2012, dal seguente calcolo:

spese generali giorno	€ 8.746,35 (5.510.172,39 : 630 gg)
spese generali non incassate	€ 3.192.417,75 (8.746,35 x 365 gg)
spese generali riconoscibili	€ 1.596.208,87 (3.192.417,75 : 2) [2]

Complessivamente, le spese generali non incassate dall'ATI per l'intero periodo ammontano ad € 2.954.474,85 (1.358.265,98 + 1.596.208,87).
Transattivamente, la somma riconoscibile può essere forfettariamente definita in € 2.800.000,00, ivi comprese le somme per il mantenimento della struttura di cantiere.

[1] Il riconoscimento è pari ai 2/3 delle spese generali, in analogia con quanto statuito dalla giurisprudenza per i casi di anomalo andamento dei lavori.
[2] Il riconoscimento è pari al 50% delle spese generali, secondo quanto statuito dalla normativa di settore, applicabile al caso di specie (art. 25 D.M. 145/2000) per le ipotesi di sospensione dei lavori.